

**VADEMECUM
SUPPLENZE**

LA GUIDA PER DOCENTI

E

SEGRETERIE SCOLASTICHE

(Consulenza a cura di Paolo Pizzo)

INDICE

SUPPLENZE DA GAE E SUPPLENZE DA GI AL 30/6 O AL 31/8

**SUPPLENZE TEMPORANEE (COMPRESO IL POTENZIAMENTO)
DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

SCUOLA PRIMARIA - POSTO DI LINGUA INGLESE

SCUOLA PRIMARIA - ORE DI PROGRAMMAZIONE

LA MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)

GRADUATORIE DI ISTITUTO ESAURITE: COME PROCEDERE

CONVOCABILITÀ DEI DOCENTI

RIFIUTI, RINUNCE, ABBANDONI. LE SANZIONI

IL COMPLETAMENTO ORARIO

PROROGA E CONFERMA DELLA SUPPLENZA

**PARTECIPAZIONE DEL SUPPLENTE AGLI SCRUTINI E AGLI
ESAMI (ART. 37 CCNL/2007)**

I CASI PARTICOLARI

- + DOCENTE IN CONGEDO DI MATERNITÀ O IN INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE.**
- + PRESA DI SERVIZIO DIFFERITA.**
- + RIENTRO ANTICIPATO DEL TITOLARE.**
- + IL SUPLENTE IN INFORTUNIO SUL LAVORO PUÒ ACCETTARE UNA SUPPLENZA (O LA SUA PROROGA O CONFERMA) SENZA OBBLIGO DI ASSUMERE SERVIZIO.**
- + NON È POSSIBILE FRAZIONARE LA CATTEDRA DI UN DOCENTE TITOLARE ASSENTE E DISTRIBUIRE LE ORE AI DOCENTI INTERNI.**
- + PROROGA E CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL DOCENTE IN EFFETTIVO SERVIZIO (IL CASO DI DUE SUPPLENTI CHE SOSTITUISCONO UN TITOLARE).**
- + PROROGA O CONFERMA DELLA SUPPLENZA ANCHE QUANDO CAMBIA LA TIPOLOGIA DI ASSENZA DEL TITOLARE.**

SUPPLENZE DA GAE E SUPPLENZE DA GI AL 30/6 O AL 31/8

D. Quali sono le supplenze di competenza degli ATP da assegnare con lo scorrimento delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento provinciali)?

R. Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili **entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico**, sono conferiti dall'Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all'**art. 2 del D.M. 131/2007**.

In particolare, sono di competenza degli ATP che assegnano alle GAE:

- ✚ le **supplenze annuali con scadenza 31/8** ovvero la copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo.
- ✚ le **supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6** ovvero la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

Fanno parte di tali supplenze:

- la copertura di posti ad orario interi (18/24/25 ore);
- la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore.

D. È possibile conferire tali tipologie di supplenze ai docenti inseriti con "riserva" nelle GAE?

R. È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, **ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato** in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse (**Circolare supplenze n. 24306 del 1/9/2016**).

D. Quali sono le supplenze al 30/6 o al 31/8 di competenza dei Dirigenti scolastici da assegnare con lo scorrimento delle GI (Graduatorie di istituto)?

✚ SUPPLENZE ANNUALI E SUPPLENZE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NON COPERTE CON LO SCORRIMENTO DELLE GAE.

Qualora dopo lo scorrimento delle graduatorie a livello provinciale occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, **i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di istituto (artt. 5 e 7 del D.M. 131/07).**

Può quindi accadere che i posti, interi o spezzoni orari superiori alle 6 ore, originariamente da assegnare alle graduatorie ad esaurimento entro il 31/12 con scadenza 31/8 o 30/6, **non siano coperti dall'ambito territoriale provinciale (ATP) o dalle scuole polo a causa dell'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali.**

In questo caso la competenza passa ai dirigenti scolastici i quali per la copertura di tali posti dovranno utilizzare **le graduatorie di circolo e di istituto (a partire dalla I fascia) della scuola ove si verifica la disponibilità.**

La scadenza della supplenza rimane comunque immutata (31/8 o 30/6).

✚ SUPPLENZE PER LE ORE DI INSEGNAMENTO CHE NON CONCORRANO A COSTITUIRE CATTEDRE O POSTI ORARIO (SPEZZONI PARI O INFERIORI LE 6 ORE)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, **pari o inferiori a 6 ore settimanali**, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, **ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.**

Tali spezzoni non devono essere considerati liberi, cioè attribuibili alle graduatorie di istituto, **fino a quando l'ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento.**

Se ciò dovesse avvenire ad anno scolastico inoltrato, lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.

Pertanto, se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuino spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine (comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):

- a) in via prioritaria, **al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario** e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- b) quindi a **docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore** (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- c) poi a **docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore** (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- d) infine, in via del tutto residuale, a **personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto** (a partire dalla I fascia).

NOTA BENE:

- Solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non sia stato possibile assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno assegnati alle graduatorie d’istituto.
- Le ore eccedenti con il raggiungimento di un orario di docenza anche di 24 ore riguardano la scuola secondaria di I e II grado con conseguente **esclusione** della scuola primaria e dell’infanzia (**art. 1 comma 4 e art. 4 comma 1 D.M. 131/07; deliberazione n. 50 del 20 marzo 2014 della Corte dei conti del Piemonte**).

- Per docenti a tempo determinato “in servizio nella scuola medesima” si intendono quelli che per l’anno scolastico di riferimento costituiscono i docenti in servizio **fino ad almeno il termine delle attività didattiche (30/6)**. È escluso quindi che tali ore possano essere assegnate ad un docente nominato per supplenza breve o temporanea.
- Si precisa che se ci riferisce al personale interno, il requisito per essere destinatari di tali ore è il **solo possesso dell’abilitazione (non basta il solo titolo di studio)**, non l’essere inseriti in una graduatoria (esaurimento/istituto).
- La norma non specifica che tali ore possano essere assegnate solo se riferite alla stessa classe di concorso insegnata. Pertanto, il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita **per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione**, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel determinato anno scolastico (es. **un docente titolare di A043 e in possesso del titolo del sostegno, potrà accettare ore residue di sostegno**).
- L’assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno riguarda gli spezzoni in quanto tali. Pertanto, **al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre come per esempio la sostituzione di un titolare assente (Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007; Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016)**.

**SUPPLENZE TEMPORANEE
(COMPRESO IL POTENZIAMENTO)
DI COMPETENZA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Oltre ai posti disponibili e vacanti non coperti dalle GAE e agli spezzoni pari o inferiori le 6 ore che non costituiscono cattedra, **sono di competenza del dirigente scolastico:**

✚ SUPPLENZE BREVI

L’art. 7 comma 3 del D.M. 131/2007 dispone che per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle

relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle “esigenze di servizio”.

Per “esigenze di servizio” si intende che il contratto di supplenza deve avere una durata commisurata all’effettiva esigenza che la scuola ha di tenere in servizio il supplente in sostituzione del titolare assente.

In via generale il dirigente scolastico ha la possibilità della **sostituzione del titolare assente per brevi periodi** con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto (a partire dalla prima I fascia).

Dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015 la **Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016** specifica che:

- **L’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014** (Legge di Stabilità 2015) introduce il divieto di conferire al personale docente, **per il primo giorno di assenza del titolare**, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- **I posti del potenziamento** introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
- Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze **temporanee fino a 10 giorni** con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

SUPPLENZE PER I POSTI DI POTENZIAMENTO

Nella nota **dell’USR Lazio prot. 35716 del 25/10/2016** vengono indicati i casi in cui è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento sia comune che di sostegno e quelli in cui non è invece possibile.

- Sui posti di potenziamento sono **solo possibili supplenze annuali** (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) **o fino al termine delle attività didattiche** (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l'anno);
- **Non è possibile**, di contro, nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie (malattia, maternità ecc.);
- **È possibile, solo per assenze superiori a 10 giorni**, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario;
- Il posto di potenziamento sul sostegno può essere assegnato o tutto o parte al docente per seguire gli alunni disabili secondo quanto previsto dal PTOF;
- Il posto di potenziamento, in assenza di docenti specializzati, può essere assegnato anche a docenti privi del titolo di specializzazione;
- Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, vale quanto detto per i posti comuni.

Quindi **è possibile** nominare supplenti su posto di potenziamento solo per supplenze al 31/08 o al 30/06, mentre **non lo è** nel caso in cui il docente di potenziamento si assenti per periodi brevi (ricordiamo che tale è considerata pure la maternità o l'assenza per gravi complicanze della gestione).

È possibile, inoltre, nominare supplenti per assenze superiori a 10 giorni, qualora il docente di potenziamento sia impiegato anche su cattedra (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curriculari: nel caso il docente si assenta per più di 10 giorni, sarà sostituito solo per le 6 ore curriculari).

Quanto detto per i posti comuni vale per quelli di sostegno: se un docente di sostegno svolge solo attività di potenziamento non può essere sostituito per assenze brevi; se svolge invece nove ore di potenziamento e per nove segue un alunno, sarà sostituito, per assenze superiori a 10 giorni, soltanto per nove ore).

Sui posti di potenziamento di sostegno si può nominare (al 31/08 o al 30/06) anche un supplente non specializzato.

✚ SUPLENZE FINO A 10 GIORNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA (ART. 7/7 D.M. 131/07):

- Nelle scuole **dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni**, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia **che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi**;
- Nel caso di **prosecuzione dell'assenza del titolare** si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni;
- Si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza **ecceda il limite dei 10 giorni (dagli 11 gg. in poi)**.

Pertanto, la supplenza conferita in base all'art. 7 comma 7 (durata pari o inferiore a 10 giorni) **può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata fino a 10 giorni**.

Per durata superiore, **si dovrà scorrere la normale graduatoria**.

✚ SUPLENZE FINO AD AVENTE TITOLO

I dirigenti scolastici possono scorrere le graduatorie di istituto e assegnare supplenze fino ad **avente titolo**:

- In attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto;
- Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario fino a quando l'ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l'anno di scolastico di riferimento;

- Assegnazione di un posto disponibile per l'intero anno in attesa dell'individuazione dell'"avente titolo" incluso nelle graduatorie ad esaurimento da parte dell'ATP o della scuola polo.

SUPPLENZE TEMPORANEE PER LA COPERTURA DEI POSTI CHE SI RENDONO DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE.

Alle graduatorie d'istituto sono assegnate tutte le supplenze che, **dopo il 31/12, riguardano i posti resosi vacanti o disponibili a seguito di un'assenza di un titolare per il restante anno scolastico (art. 7 D.M. 131/07).**

Tali supplenze, **assegnate dopo il 31/12**, potranno avere come termine direttamente **l'ultimo giorno di lezione**, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili (es. aspettativa, dottorato di ricerca, decesso ecc.), fermo restando il diritto alla partecipazione del docente agli scrutini ed eventuali esami (art. 37 CCNL/2007).

I questi casi le supplenze assegnate non potranno quindi avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12.

**SCUOLA PRIMARIA
POSTO DI LINGUA INGLESE**

I posti e le ore di **lingua inglese nella scuola primaria**, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del DM 131/2007, **saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.**

Ai sensi dell'art 7/8 del DM 131/07 le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite:

- Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
- Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- Agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- A coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.

Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli **vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.**

Le supplenze da conferire ai sensi dell'art. 7, comma 8, **sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.**

La **nota Ministeriale n. 15551/2007 nel merito aggiunge:** "Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti".

Pertanto per l'insegnamento delle ore di lingua queste **vanno assegnate al personale specializzato**, così come disposto nel D.M. 131/2007 e l'insegnamento per le ore di posto comune a personale in possesso di abilitazione per la scuola primaria, **quindi con precedenza rispetto a quello in possesso del solo titolo di studio.**

SCUOLA PRIMARIA ORE DI PROGRAMMAZIONE

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. **A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.**

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

LA MESSA A DISPOSIZIONE (MAD)

La **messa a disposizione** è un'istanza informale non prevista espressamente dal D.M. 131/2007 ma neanche vietata espressamente da alcuna legge o disposizione in materia.

L'istanza, in carta semplice, può essere inviata dall'aspirante alle scuole tramite qualunque mezzo (pec, fax o raccomandata A/R).

In tale domanda l'aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso in cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare, l'università e la data in cui è stato conseguito il titolo.

Si consiglia la lettura di questo articolo:

<http://www.orizzontescuola.it/messa-disposizione-piattaforma-docenti-e-ata-inviarla-tutte-scuole/>

NOTA BENE:

- Ai sensi della **Circolare delle supplenze n. 24306 del 1/9/2016** le domande di messa a disposizione **per i posti di sostegno** devono essere presentate esclusivamente dai docenti che **non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia** da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

A tal proposito la nota MIUR 9594 del 20 settembre 2013 precisava che:

- ✓ Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nella tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.
- ✓ Pertanto, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
- Nei casi di docenti che inviano MAD per l'insegnamento su **posti comuni**, invece, non c'è nessuna limitazione. Pertanto, in questo caso, è possibile presentare domande di messa a disposizione per un numero illimitato di province e indipendentemente se si è o meno inclusi nelle graduatorie di una determinata provincia. Anche in questo caso, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici potranno usare gli stessi criteri di graduatoria utilizzati per il sostegno espressi nella nota sopra citata.
- Anche per il docente nominato da MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
- Il periodo d'insegnamento eventualmente svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell'aggiornamento delle graduatorie.

GRADUATORIE DI ISTITUTO ESAURITE: COME PROCEDERE

POSTO COMUNE

Esaurite le graduatorie d'istituto, relativamente ad un posto di insegnamento o classe di concorso, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare, previa le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici e interpellando il sistema informativo, **quelle degli istituti vicini a livello dell'intera provincia.**

In caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale, il dirigente scolastico individua l'avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione (MAD) di docenti anche non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della provincia.

Pertanto, i posti eventualmente residuati (graduatorie d'istituto esaurite) sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, secondo questo ordine:

- Graduatorie degli istituti vicini;
- Domande di messa a disposizione.

POSTO SOSTEGNO

In caso di **esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE**, i posti di **sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità**, utilizzando gli appositi elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell'art. 6 del D.M. 131/2007.

Può però succedere che anche tali elenchi risultino esauriti.

1. DOCENTI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE

Le scuole procederanno nel verificare se ci sono docenti in possesso della specializzazione e, a seconda dell'ordine di scuola dovranno così procedere:

Scuola secondaria di secondo grado

In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie d'istituto dell'area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare:

- lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto riguarda le **graduatorie di 1^ fascia**;
- per le **graduatorie di 2^ e 3^ fascia** i docenti specializzati vengono inseriti in un unico elenco graduato, senza alcuna suddivisione per aree disciplinari (art. 4 comma 13 del D.M. 353/2014).

Per tutte le tipologie gli ordini e gradi di scuola, in caso di esaurimento elenchi docenti specializzati inclusi graduatorie istituto

In caso di **esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le tipologie di scuola** si dovrà fare riferimento:

- Agli elenchi di sostegno di scuole viciniori;
- In subordine, ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento e di istituto e per l'aggiornamento periodico delle graduatorie d'istituto (docenti specializzati non già inclusi in alcuna graduatoria d'istituto che hanno prodotto le MAD in una sola provincia).

2. DOCENTI PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola dell'infanzia e primaria

Per la copertura di posti di sostegno con **aspiranti privi di titolo di specializzazione**, i dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della graduatoria d'istituto di riferimento. Esaurita anche tale possibilità si potrà ricorrere alle MAD dei non specializzati.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si adotteranno gli stessi criteri per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle quattro aree disciplinari. Esaurita anche tale possibilità si potrà ricorrere alle MAD dei non specializzati.

CONVOCABILITÀ DEI DOCENTI

D. Chi sono i docenti che le scuole devono convocare e che hanno titolo al conferimento di una supplenza?

R. Dipende dalla scadenza e dalla consistenza oraria della supplenza e se il docente avente titolo sia o meno già occupato per altra supplenza.

Di seguito i docenti convocabili e non:

- L'aspirante **privo di rapporto di lavoro** e che non sia gravato di sanzioni influenti **deve essere sempre interpellato**.
- L'aspirante che sia già titolare di **supplenza annuale** (contratto fino al 31/8) o sino al **termine delle attività didattiche** (contratto fino al 30/6) **con orario completo** (18/24/25 ore) ovvero **sino al termine delle lezioni ad orario completo** (18/24/25) **non deve essere interpellato**.
- L'aspirante con rapporto di lavoro **ad orario intero** per periodi inferiori a quelli del termine delle lezioni/30.6/31.8 ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, **può essere interpellato solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino ad almeno il termine delle lezioni o oltre (30/6-31/8)**.
- L'aspirante con rapporto di lavoro **ad orario non intero** di durata fino al termine delle lezioni od oltre (30/6-31/8) deve essere interpellato **solo** ai fini delle possibilità di **completamento di orario** sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni, salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale).

- L'aspirante con rapporto di lavoro ad **orario non intero** per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato **sia se l'offerta della scuola riguardi un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre (30/6-31/8), sia se ricada nell'ipotesi che riguarda la possibilità di completamento di orario** sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni, salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale).
- L'aspirante con rapporto di lavoro **"fino ad avere titolo"** deve essere **sempre interpellato** per qualsiasi tipologia di supplenza che abbia un **termine certo**.

NOTA BENE: SCUOLA DI INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA SUPPLENZE FINO A 10 GIORNI:

Le operazioni di interpello degli aspiranti, ovviamente effettuate in ordine di graduatoria e con le modalità previste dalla normativa richiamata, si svolgono in 2 fasi.

- Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta.
- In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile (**Nota MIUR Prot. n. AOODGPER. 18329 25 settembre 2007**).

**RIFIUTI, RINUNCE, ABBANDONI.
LE SANZIONI**

D. Cosa succede se non mi presento alle convocazioni o, se presente, rinuncio ad una proposta dalle GAE?

R. La **rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione dalle GAE** comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze, **per l'anno scolastico in corso**, sulla base **delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento**.

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso**.

In questo caso sarà comunque possibile:

- essere convocati dalle GAE per eventuale altro posto o classe di concorso;
- essere comunque convocati dalle GI **anche per la classe di concorso per cui si è rinunciato dalle GAE.**

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE, non mi presento per l'assunzione in servizio?

R. L'accettazione, in forma scritta e senza riserve, di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al dirigente dell'ATP o al dirigente scolastico della "Scuola Polo", **comporta l'impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o per altro insegnamento.**

La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, a meno che non sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, **per l'anno scolastico in corso, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.**

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso.**

In questo caso sarà possibile **solo** essere convocati dalle GI (indipendentemente dalla fascia) **per diverso posto o classe di concorso.**

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

R. L'**abbandono del servizio**, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, **sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.**

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso.**

In questo caso non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza **per l'anno scolastico in corso sia per le GAE, sia per le GI per tutti i posti o classe di concorso per cui si è inseriti.**

D. Cosa succede se rinuncio ad una proposta contrattuale o alla sua proroga/conferma dalle GI?

R. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta, **esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.**

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso.**

In questo caso:

- La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita **alla stessa scuola** e deve essere stata **effettuata per 2 volte** (il primo rifiuto non comporterà quindi alcuna sanzione);
- La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, **ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).**

NOTA BENE:

- La sanzione **si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati** ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (**art. 13, comma 2 D.M. 353/2014**).
- La sanzione **non si applica quando l'aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza**, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell'istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso

di chiamate da istituti vicini o da MAD). **Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.**

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI, non mi presento per l'assunzione in servizio?

La **manca**ta assunzione in servizio dopo l'accettazione dalle GI comporta, a meno che non sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, **la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.**

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso.**

In questo caso:

- La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle "vecchie" graduatorie in attesa delle nuove;
- Sarà possibile ottenere proposte di supplenza **dalle GI solo per altri posti o classe di concorso;**
- Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE **anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.**

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?

L'abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, **la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.**

La sanzione vale **solo per l'anno scolastico in corso.**

In questo caso:

- La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle "vecchie" graduatorie in attesa delle nuove;

- Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza **dalle GI anche per altri posti o classe di concorso;**
- Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE **anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.**

D. Cosa succede se non rispondo in tempo ad una eventuale convocazione (nelle modalità stabilite?)

R. La **mancata risposta** nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), **equivale alla rinuncia esplicita.**

D. Sono in servizio fino all'“avente titolo”. Posso lasciare questa supplenza per altra supplenza? In quali casi inoltre posso subire delle sanzioni?

- Non è possibile lasciare una supplenza “fino avente titolo” per altra supplenza sempre “fino avente titolo”;
- È sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo (di qualunque tipologia di supplenza si tratti, breve o al 30/6-31/8, anche attribuita da MAD, purché abbia una data certa).

D. Ho una supplenza breve con data certa. Posso lasciare questa supplenza per altra supplenza breve?

- ✚ Non è mai consentito lasciare una supplenza temporanea con data certa per altra supplenza temporanea.

Esempi:

- non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2016 ad orario intero per altra supplenza più lunga es. 2/2/2017 ad orario intero o spezzone orario;
- non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2016 con spezzone orario per altra supplenza ad orario intero.

- ✚ È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra “sino alla nomina dell’avente titolo” solo se su posto di sostegno.

D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?

R. Sì.

È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto **per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento.**

NOTA BENE:

A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.

Esempio:

Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.

D. Ho una supplenza breve assegnata dalle GI. Sono stato convocato sempre dalle GI per una supplenza fino al termine delle lezioni. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?

È sempre possibile, **fino alla data del 30 aprile:**

- ✚ Lasciare una supplenza breve per altra supplenza assegnata direttamente fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.

Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria della supplenza.

Esempio:

Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 21/12 per una supplenza di 4 ore fino al 30/6.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad uno spezzone orario per accettare un posto intero?

R. Esclusivamente quando si tratta di **convocazioni dalle GAE.**

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto **per mancanza di posti interi**, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dall'art. 3, comma 5 del D.M. 131/2007, **possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto.**

Pertanto, è consentito **rinunciare ad uno spezzone** per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o sino al 31 agosto, **purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi.**

Ciò è però riferito all'art. 3 del D.M. 131/07 ovvero alle operazioni delle supplenze attribuite agli Uffici Provinciali con lo scorrimento delle relative graduatorie.

Quanto detto non è quindi applicabile alle convocazioni dalle GI.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad una supplenza fino al termine delle attività didattiche per accettare una cattedre fino al 31.8?

R. Esclusivamente quando si tratta di **convocazioni dalle GAE.**

Il docente **che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8**, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8, per il medesimo o diverso insegnamento.

Ciò però è possibile solo durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della presa di servizio.

Quanto detto non è quindi applicabile alle convocazioni dalle GI.

D. Può un docente lasciare una supplenza attribuita dalle "vecchie" graduatorie per altra conferita dalle nuove?

R. È facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza "breve") propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

D. Eventuali sanzioni sulle “vecchie” graduatorie possono avere rispercussione sulle nuove?

R. No.

Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie.

D. È sanzionabile il rifiuto di una supplenza da graduatoria di istituto viciniore o da una scuola in cui si è inviata una messa a disposizione?

R. No.

In caso di rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma conferita nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie di circolo e di istituto, quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione prevista, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.

D. Quali sanzioni sono previste per le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria?

R. Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

- La mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale **comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze;**
- Tale sanzione si applica **solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze** e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione;
- Per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

Le sanzioni si applicano solo all’anno scolastico in corso.

NOTA BENE:

- L'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) **equivale alla rinuncia esplicita.**
- La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.

IL COMPLETAMENTO ORARIO

D. Qual è il riferimento normativo?

R. L'art. 4 del D.M. 131/2007 e l'art. 40, comma 7 del CCNL/2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, **il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.**

D. Fino a che orario settimanale è possibile ottenere il completamento orario?

Il completamento orario, per il docente che abbia una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, è possibile **fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo:**

- 25 ore scuola infanzia;
- 24 ore scuola primaria;
- 18 ore scuola di I e II grado.

D. È possibile superare le 18 ore tra scuola statale e scuola paritaria?

R. Non è possibile.

L'art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, **non può superare comunque l'orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.**

Tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica.

D. È possibile il completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE?

R. Sì.

È possibile, fermo restando il limite orario settimanale, **completare con supplenze assegnate dalle GAE e dalle GI** (es. 6 ore assegnate dalle GI e 12 ore assegnate dalle GAE).

D. È possibile completare l'orario da GI qualora si sia accettato uno spezzone orario dalle GAE in presenza di cattedra intera?

R. Sì.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, **hanno titolo a completare l'orario da graduatorie d'istituto.**

D. È possibile il completamento orario tra scuola dell'infanzia e scuola primaria oppure tra scuola di I o II grado e scuola dell'infanzia o primaria?

R. No.

Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità **esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.**

In particolare, **per il personale docente della scuola secondaria** il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, **sia di primo che di secondo grado**, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a **diverse classi di concorso** (es. **12 ore di A043 e 6 ore di A050**).

Pertanto, nel caso specifico è possibile, **con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado** fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.

Di contro, **è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.**

D. È possibile il completamento orario tra materia e sostegno?

R. È possibile.

Il completamento orario tra materia e sostegno è possibile quando si tratta dello **stesso ordine di scuola** (es. 12 ore di lettere e 6 ore di sostegno di I grado).

Se si tratta di **ordini di scuola/gradi diversi**, è possibile solo tra I e II grado (es. 12 ore di materia I grado e 6 ore sostegno II grado).

D. Esiste un limite di scuole o di comuni?

R. Il limite è di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Quest'ultimo è da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km).

È utile precisare che negli anni il limite delle tre scuole in due comuni è stato spesso derogato dalle contrattazioni decentrate regionali o direttamente dagli USR/ATP.

A mo' di esempio, l'USR Umbria ha più volte precisato che è possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l'articolazione dell'orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

È quindi utile che il docente faccia riferimento all'ATP della propria provincia.

D. Esistono altri vincoli?

R. Sì.

L'unicità di insegnamento.

Il completamento orario può infatti avvenire salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Non sarà quindi possibile completare nel caso ad esempio di posti di sostegno con rapporto 1/1 (che non possono quindi essere "spezzati") oppure quando il completamento significherebbe "spezzare" un posto o una cattedra relative ad una materia che può essere insegnata da un solo docente (non è infatti possibile che una materia, ad esempio Storia, sia insegnata nella stessa classe da due docenti).

D. È possibile il completamento orario tra due province?

R. No.

Non è mai possibile il completamento orario tra due province, neanche nei seguenti casi:

- MAD provincia X e GI o GAE provincia Y;
- Scuola privata provincia X e MAD/GI/GAE provincia Y.

PROROGA E CONFERMA DELLA SUPPLENZA

D. Qual è la normativa di riferimento?

R. L'istituto della **proroga e della conferma dei contratti** per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve è contenuto nel **D.M. 131/2007** che all'**art. 7** ("*Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto*"), **commi 4 e 5** prescrive:

- ✚ **Comma 4:** "*Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto*".

- ✚ **Comma 5:** *“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni “.*

ESEMPI CONCRETI

✚ Art. 7 comma 4 del D.M. 131/2007 (proroga del contratto)

Si pone il caso del titolare assente dal lunedì al venerdì (sabato “giorno libero”) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”). Il supplente sottoscriverà un contratto fino al venerdì.

Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal lunedì successivo.

Al supplente già in servizio dovrà in questo caso essere prorogata la supplenza a decorrere dal sabato (la scadenza del precedente contratto è infatti venerdì).

Se il contratto termina il sabato e l’assenza del titolare si rinnova a partire dal lunedì, la decorrenza sarà invece la domenica.

Si precisa che la proroga contrattuale al supplente non ammette soluzione di continuità tra un contratto e un altro.

NOTA BENE:

In questo caso il contratto con decorrenza sabato (o domenica) prescinde dall’orario settimanale del docente sostituito (che può essere anche uno spezzone).

✚ Art. 7 comma 5 del D.M.131/2007 (conferma del contratto)

A differenza della proroga, la conferma del contratto al supplente **presuppone un’interruzione delle lezioni tra un’assenza e l’altra del titolare sostituito.**

La conferma del contratto è garantita al supplente che è già in servizio prima dell’interruzione delle lezioni **dal non rientro effettivo in classe del titolare dopo il periodo di interruzione.**

Si pone il caso del titolare assente fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (il caso più comune è quello delle vacanze di Natale, poniamo ultimo giorno di lezione il 21 dicembre) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come "assenza temporanea").

Il supplente sottoscrive un contratto fino al 21 dicembre.

Il titolare, **che non coprirà con certificati (o altra assenza) le vacanze di Natale**, rinnova però l'assenza (nuovo certificato) **solo a partire dalla ripresa delle lezioni (per rimanere nell'esempio, poniamo il 7 gennaio).**

Al supplente già in servizio fino all'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (21 dicembre) **dev'essere confermata la supplenza a decorrere dalla ripresa delle stesse (7 gennaio) con esclusione però dei giorni di sospensione delle lezioni.**

La scuola non dovrà quindi riscorrere la graduatoria dei supplenti ma confermare il contratto di supplenza al docente già in servizio fino al 21/12.

L'esempio sopra riportato ai sensi dell'art. **7 comma 5 del D.M. 131/2007** si applicherà a tutti i casi in cui la scuola sospenderà le lezioni per un periodo predeterminato (il caso più comune è quello delle vacanze di Natale/Pasqua, ma l'applicazione del comma avverrà anche quando la scuola sarà chiusa perché sede di seggio elettorale o per altre cause).

PARTECIPAZIONE DEL SUPPLENTE AGLI SCRUTINI E AGLI ESAMI ART. 37 CCNL/2007

✚ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall'art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che:

"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività

didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

+ L'EVOLUZIONE DELLA NORMA

L'art. 44 del CCNL/ 1995 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) recitava:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.

Tale articolo disapplicava così l'art. 450, comma 4 del D.lgs n. 297/94 il quale faceva riferimento sì all'assenza continuativa del titolare, ma solo se riconducibile ad aspettative per infermità o per motivi di famiglia, mentre a partire dal CCNL/95 la tipologia di assenza non rileverà assolutamente potendosi quindi trattare di qualsiasi istituto giuridico fruito dal titolare (lo stesso principio è contenuto nell'art. 40/3 dello stesso Contratto Scuola).

Ricordiamo art. 450/4: CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.

“Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni”.

Art. 44 ora 37 dell'attuale CCNL Scuola: Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente **che sia stato assente...**

Pertanto, tutti i giorni in cui il titolare non è in servizio vanno conteggiati come assenze (malattia, congedi parentali, interdizione dal lavoro, congedi di maternità, ferie ecc.).

⚡ NEI 150/90 GIORNI DI ASSENZA VANNO RICOMPRESI PURE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, A NULLA RILEVANDO SE IL DOCENTE DURANTE TALI PERIODI RIENTRI IN SERVIZIO ANCORCHÉ FORMALMENTE.

Con il CCNL/2003, confermato poi da quello del 2007 (attualmente in vigore), è stata aggiunta una particolarità:

Infatti, l'art. 34 (ora 37) contiene questa novità:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, **ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica**, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

*“...per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, **ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica...**”.*

Pertanto, ai sensi dell'art. 34 citato che è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del '95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.

Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall'inizio dell'anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto

del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell'assenza minima richiesta (150/90 gg.).

COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA

Per il calcolo dei giorni **non si tiene conto** della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della **data di termine dell'assenza del titolare** (cioè dopo il 30 aprile).

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.

È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell'art. 37, il calcolo è superfluo.

Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell'esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.

IL CASO DEL SUPPLENTE CHE SVOLGE SERVIZIO CONTEMPORANEO IN CLASSI TERMINALI E NON TERMINALI

È il caso del docente titolare che insegna in due classi, una I o II media o dal I alla IV classe superiore (comunque una classe non terminale) e una III media o un V superiore, (comunque classe terminale) e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni.

Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

Si chiede al rientro dopo il 30 aprile in quali classi avverrà la sua messa a disposizione e come verrà utilizzato il supplente che l'ha sostituito.

Se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, nella classe **non terminale**, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni, dovrà riprendere effettivo servizio nella classe non terminale, mentre il supplente, in

presenza dell'assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l'insegnamento solo nella classe **terminale**.

Il supplente, quindi, non decade dalla supplenza e mantiene la continuità didattica nella classe terminale ma non in quella non terminale.

Nel caso in cui fossero due supplenti a sostituire il titolare fino al suo rientro (uno nella classe terminale e un altro nella classe non terminale), quello della classe non terminale decade dalla supplenza.

I CASI PARTICOLARI

DOCENTE IN CONGEDO DI MATERNITÀ O IN INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE

In base agli **artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001** è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e di conseguenza, indipendentemente dalle modalità di assunzione, **l'instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.**

Pertanto, il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, **successivamente all'accettazione della nomina vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.**

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, **senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola).**

La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l'assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).

Ciò vale anche nei casi di proroga/conferma della supplenza già in essere.

L'art. 12 comma 2 del CCNL/2007 prevede espressamente che il personale in congedo di maternità è da considerare in servizio a tutti gli effetti, anche ai fine della proroga di una supplenza. "...Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi **servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza**".

La lavoratrice collocata in congedo di maternità ha dunque sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, non solo all'accettazione della supplenza **ma anche alla sua proroga o conferma qualora il titolare che la supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza. Il tutto senza prendere effettivo servizio.**

Gli stessi diritti di proroga e conferma ha il personale collocato in interdizione per complicanze della gestazione.

Tale astensione dal lavoro è infatti equiparata, a tutti gli effetti, ai periodi di congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001). Anche a tali supplenti spetterà sempre la decorrenza economica e giuridica del contratto fin dal primo giorno di supplenza.

✚ PRESA DI SERVIZIO DIFFERITA

L'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall'art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che "La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina".

Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della Circolare supplenze n. 24306 del 1/9/2016 recita: "la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. **È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio ecc.)**".

Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza (anche tramite delega) accetti l'incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), **avrà diritto comunque all'attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume servizio effettivo il contratto sarà valido ai soli fini giuridici.**

Gli effetti economici partiranno solo dopo l'effettiva assunzione in servizio.

RIENTRO ANTICIPATO DEL TITOLARE

I rapporti individuali di lavoro per il personale della scuola sono regolati attraverso la contrattazione collettiva tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni), che è un organismo tecnico di diritto pubblico con autonomia organizzativa, gestionale e contabile, e le organizzazioni sindacali mediante la stipula di contratti individuali.

La pubblicazione del CCNL del Comparto Scuola è quindi il riferimento principale che regola i rapporti tra l'Amministrazione e il docente.

Esclusi gli effetti già citati di cui all'art. 8 del D.M. 131/2007, la durata del contratto di un supplente, allorché avvenga su sostituzione del titolare assente, andrà a coincidere con il termine dell'assenza di quest'ultimo.

La risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del rientro anticipato del titolare era espressamente prevista dal CCNL/1995. Analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest'ultimo ancora in vigore).

Pertanto non è più applicabile.

- Per fare un esempio, qualora il docente titolare decidesse di anticipare il rientro in servizio da un'aspettativa non retribuita (o altro tipo di congedo, compreso il rientro anticipato al lavoro da una malattia, previa certificazione medica) spetterà al dirigente scolastico l'accoglimento di tale richiesta.
- In caso di esito positivo il titolare potrà essere a disposizione della scuola **ma nello stesso tempo il supplente rimarrà in servizio fino alla naturale scadenza del contratto (che coincide con l'originario termine di assenza del titolare).**

A tal proposito si riporta l'Orientamento Applicativo ARAN SCU_069_14/06/2013:

“Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare?”

Si fa presente che l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile”.

⚡ IL SUPPLENTE IN INFORTUNIO SUL LAVORO PUÒ ACCETTARE UNA SUPPLENZA (O LA SUA PROROGA O CONFERMA) SENZA OBBLIGO DI ASSUMERE SERVIZIO

L'art. 20 del CCNL/2007 che ti riporto per intero:

“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, let. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.

Pertanto, i docenti a tempo determinato possono accettare nuove nomine e avere il riconoscimento giuridico ed economico della supplenza, se tali nomine sono conferite in costanza di patologia.

Ciò che rileva ai fini della possibilità di accettare la supplenza in costanza di patologia è che l'infortunio sia iniziato e quindi stato riconosciuto in una precedente supplenza e che perduri al momento della nuova nomina.

Di conseguenza al docente a cui è stato riconosciuto un infortunio in una precedente supplenza temporanea e che è ancora in periodo di malattia fino a completa

guarigione clinica (il precedente contratto ha però avuto termine), **deve essere riconosciuto il diritto alla proroga della supplenza o una nuova supplenza** che, ai sensi dell'art. 20 sopra citato, avrà piena validità giuridica ed economica, fruendo delle disposizioni relative a chi è oggetto di infortunio, cioè anche all'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica (ovviamente nei limiti di durata della nomina).

⚡ NON È POSSIBILE FRAZIONARE LA CATTEDRA DI UN DOCENTE TITOLARE ASSENTE E DISTRIBUIRE LE ORE AI DOCENTI INTERNI

Si premette che nessuna norma o circolare prevede che possa essere frazionata una cattedra disponibile o per assenza del titolare per assegnare i vari spezzoni ai docenti già in servizio nella scuola con ore in eccedenza.

Il MIUR è intervenuto in materia nella **Circolare supplenze n. 24306 del 1/9/2016** e trattando gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore ha specificato che **tali ore riguardano gli spezzoni in quanto tali e non quelli derivanti dal frazionamento di posti o cattedre**. Pertanto, ai docenti interni potrebbero essere assegnati solo tali spezzoni (se docenti abilitati) e non un posto derivante da un frazionamento di ore.

In conclusione, nei casi di posti interi restituiti dagli ATP perché le GAE risultano esaurite, oppure in tutti i casi di sostituzione dei titolari assenti (es. ore di allattamento, maternità ecc.) **non sarà possibile frazionare un posto o una cattedra per assegnare i singoli spezzoni ad un docente interno, ma si dovrà necessariamente, a mente dell'art 7 del D.M. 131/07, scorrere le GI.**

⚡ PROROGA E CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL DOCENTE IN EFFETTIVO SERVIZIO (IL CASO DI DUE SUPPLENTI CHE SOSTITUISCONO UN TITOLARE)

Solo il docente effettivamente in servizio ha diritto alla proroga della supplenza, a tutela della continuità didattica nelle classi.

Pertanto, in caso di eventuale proroga/conferma della supplenza, il docente che presta effettivamente servizio, stante la coincidenza del suo interesse con quello della classe discente alla continuità didattica, avrà il diritto alla proroga/conferma della supplenza.

Si evidenzia come solo la supplente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro ha titolo a vedersi riconosciuto il servizio fino al termine del congedo, ai sensi dell'**art. 12 comma 2 del CCNL/2007**, il quale stabilisce che il periodo di congedo "è da considerarsi

servizio effettivamente prestato anche per l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza".

Si noti infatti come tale articolo, trattando la materia dei congedi parentali, stabilisca la valenza come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne la proroga della supplenza **del solo periodo del congedo di maternità** (escludendo quindi altri tipi di congedo come es. quello parentale).

Pertanto, anche se la sentenza del C.d.S., n. 5797 sez. iv del 13 nov. 2007 stabilisce che, salvo ad alcuni fini specificati dalla legge sulle lavoratrici madri, il congedo parentale e quello di maternità non possono essere oggetto di trattamento diverso, **entra in gioco un elemento ulteriore, la proroga contrattuale, che è istituito per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precisi della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni.** In conclusione, **l'istituto della proroga si applica esclusivamente nei riguardi del supplente effettivamente in servizio.**

CASO CONCRETO

Il titolare è assente fino al 13 febbraio (non importa a che titolo sia assente).

In sostituzione viene nominato un primo supplente (A) che assume servizio e ottiene poi un periodo di congedo diverso da quello di maternità (es. congedo parentale, malattia propria o del bambino) fino all'ultimo giorno di assenza della titolare, cioè 13 febbraio (scadenza del contratto).

Si procede così alla nomina di un altro supplente (B) che assume effettivo servizio fino al 13 febbraio.

Nell'eventualità di una nuova assenza del titolare a partire dal 14 febbraio, **la proroga della supplenza spetterà solo al docente B, in effettivo servizio fino alla data del 13, e non anche al supplente A il quale invece è di fatto assente fino al 13 febbraio (non si trova cioè in "effettivo servizio").**

Il supplente A se vuole essere in effettivo servizio in modo da avere diritto all'eventuale proroga o conferma del contratto, dovrebbe assentarsi in questo caso fino a giorno 12 febbraio (cioè fino al giorno prima della scadenza dell'assenza del

titolare) e non fino al 13, in modo da farsi sostituire dal supplente B fino a giorno 12 e trovarsi giorno 13, ultimo giorno di assenza del titolare, in effettivo servizio.

Solo in questo caso se il titolare dovesse rinnovare l'assenza sarà lui il docente che avrà diritto alla proroga della supplenza.

Lo stesso principio si adotterà per la conferma del contratto dopo un periodo di sospensione delle lezioni.

✚ PROROGA O CONFERMA DELLA SUPPLENZA ANCHE QUANDO CAMBIA LA TIPOLOGIA DI ASSENZA DEL TITOLARE

Una domanda molto frequente è se **il diritto del supplente alla proroga o conferma del contratto decada al cambio della tipologia di assenza del titolare.**

Si chiede quindi se quando ciò accade si debba riscorrere la relativa graduatoria dei supplenti.

La risposta è che **il diritto alla proroga o conferma del contratto non decade assolutamente, in quanto ciò che rileva ai fini della continuazione della supplenza è esclusivamente la continuità dell'assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l'assenza.**

Il riferimento normativo è sempre l'art.7 comma 4 del D.M. 131/2007 il quale non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere:

- il non rientro del titolare in classe (cioè la continuità dell'assenza): *"...ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, **la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio**"*

✚ CASO CONCRETO – PROROGA SUPPLENZA

Docente assente per malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come "assenza temporanea") dal lunedì al sabato e poi nuovamente assente dal lunedì successivo per congedo parentale (o altro tipo di congedo che si configuri come "assenza temporanea").

Anche se cambia la tipologia dell'assenza, es. da malattia a congedo parentale, **al supplente già in servizio deve essere prorogata la supplenza.**

La proroga, ricordiamo, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nell'esempio riportato (titolare che si assenta dal lunedì successivo) il contratto del supplente decorrerà dunque dalla domenica, se il titolare è assente fino al sabato; dal sabato, se tale giorno coincide con quello libero del titolare (quindi l'assenza è stata certificata fino al venerdì).

CASO CONCRETO – CONFERMA DELLA SUPPLENZA

Un caso molto frequente della conferma del contratto **con cambio della tipologia di assenza del titolare è quello relativo alle vacanze di Natale/Pasqua o a un periodo in cui sono sospese le lezioni (per esempio scuola sede di seggio elettorale o altre cause).**

- Il riferimento normativo è sempre l'art. 7 comma 5 del D.M. 131/2007 il quale non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere: **vi devono essere due periodi di assenza del titolare intervallati da un periodo di sospensione delle lezioni:**

“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Titolare assente per malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”) fino all'ultimo giorno di lezione prima di un periodo di sospensione delle stesse, per esempio fino al 21 dicembre;

poi nuovamente assente alla riprese delle lezioni ma per congedo parentale (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea” supponiamo quindi dal 7 gennaio.

Anche in questo caso, nonostante il cambio della tipologia di assenza del titolare (da malattia a congedo parentale), **ciò che rileva ai fini del diritto alla conferma della supplenza è la continuità dell'assenza del titolare (cioè il suo non rientro in classe alla ripresa delle lezioni), anche se cambia la natura dell'assenza.**

Quindi la supplenza decorre dal 7 gennaio e sarà confermata al supplente che si trovava già in servizio nell'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (21 dicembre).

A differenza della proroga, dunque, **il nuovo contratto decorrerà dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (art. 7 comma 5 D.M. 131/2007).**